



**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI IN AZIENDA
(WHISTLEBLOWING)**

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3. DEFINIZIONI.....	3
4. IL SEGNALANTE E L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
4.1 Chi può segnalare	4
4.2 Contenuto della segnalazione.....	5
4.3 Segnalazioni non ammesse	5
5. ORGANO DESTINARIO DELLA SEGNALAZIONE	5
6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE.....	6
6.1 canali di segnalazione interni.....	6
6.1.1 modalità on line: la piattaforma digitale.....	6
6.1.2 modalità cartacea.....	6
6.2 Canale di segnalazione esterno	6
7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	7
7.1 Presa in carico	7
7.2 Istruttoria.....	7
7.3 Tempistiche.....	7
7.4 Riscontro al segnalante	7
7.5 Chiusura	7
8. GARANZIE.....	7
8.1 Per il segnalante e per i soggetti ad esso assimilati	7
8.2 Per il segnalato	8
8.3 Trattamento dei dati personali e riservatezza	8
8.4 L'anonimato	9
9. SANZIONI.....	9
10. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA	9



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLICITI IN AZIENDA (WHISTLEBLOWING)

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura disciplina il processo di trasmissione, ricezione e gestione delle segnalazioni interne relative a violazioni commesse nel contesto lavorativo, inviate anche in forma anonima, ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (c.d. "Whistleblowing").

Il contenuto del presente documento trova applicazione nei confronti di tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, alle persone di cui alle lettere f), g), i), l) dell'art. 3 che segue, ai fornitori, collaboratori, tirocinanti, volontari, nonché alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

3. DEFINIZIONI

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

IGF.SL.02 Rev.01 10/03/2025 Pag. 4/9	Servizio Legale	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI IN AZIENDA (WHISTLEBLOWING)		



- c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta di informazioni sulle violazioni;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna messo a disposizione dall'Ente;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna messo a disposizione da ANAC;
- f) «segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- g) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- h) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- i) «persona coinvolta» (c.d. "segnalato"): la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- l) «soggetti assimilati»: facilitatore; le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; gli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di queste persone;
- m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

4. IL SEGNALANTE E L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

4.1 Chi può segnalare

Le segnalazioni di cui alla presente procedura possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- lavoratore subordinato
- lavoratore autonomo (ivi compreso il libero professionista e il consulente)
- fornitore
- collaboratore

IGF.SL.02 Rev.01 10/03/2025 Pag. 5/9	Servizio Legale	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI IN AZIENDA (WHISTLEBLOWING)		



- volontario
- tirocinante
- persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza,

che, nell'ambito delle funzioni svolte vengano a conoscenza di un comportamento, atto od omissione potenzialmente lesivo per l'attività e per gli interessi perseguiti da Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.

4.2 Contenuto della segnalazione

La segnalazione dovrà fornire gli elementi utili per consentire all'organismo preposto alla ricezione delle segnalazioni di effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza di quanto segnalato.

A titolo esemplificativo, una segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto segnalante, pur essendo sempre garantita la possibilità di effettuare la segnalazione in forma completamente anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti;
- elementi che consentono di identificare la persona coinvolta;
- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti che possano comprovare la fondatezza dei fatti riportati.

La segnalazione può avere ad oggetto:

- comportamenti che possono configurare un illecito civile e/o penale e/o amministrativo e/o contabile;
- comportamenti in violazione del Codice Etico – Comportamentale di Fondazione;
- condotte che violano il Modello Organizzativo adottato da Fondazione;
- comportamenti in violazione degli atti dell'Unione Europea (rientranti nelle ipotesi di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 indicate nelle definizioni);
- atti od omissioni che violano le norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Le segnalazioni ritenute non pertinenti o infondate saranno archiviate senza ulteriore attività istruttoria, fatto salvo in ogni caso il riscontro all'interessato (laddove segnalante non anonimo).

4.3 Segnalazioni non ammesse

Le segnalazioni non possono riguardare questioni di carattere personale relative al proprio rapporto di lavoro o ai rapporti con il proprio superiore gerarchico e/o con i propri colleghi.

Sono quindi fonte di responsabilità per il segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso, nonché le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura di segnalazione.

5. ORGANO DESTINARIO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni trasmesse verranno ricevute e gestite direttamente dal Comitato di Iniziativa e Controllo (CIC) che si occuperà di svolgere la relativa istruttoria anche con il coinvolgimento dei servizi interni dell'Ente competenti a seconda dell'oggetto della segnalazione, come meglio specificato nel paragrafo dedicato alla Gestione delle segnalazioni.

IGF.SL.02 Rev.01 10/03/2025 Pag. 6/9	Servizio Legale	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS	
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI IN AZIENDA (WHISTLEBLOWING)			

6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

6.1 canali di segnalazione interni

Fondazione Don Gnocchi Onlus mette a disposizione due canali per presentare la segnalazione:

6.1.1 modalità on line: la piattaforma digitale

La piattaforma è raggiungibile dal sito web di Fondazione.

L'accesso al portale è strutturato in maniera tale da impedire ai sistemi informatici di Fondazione di risalire al punto di accesso al portale (indirizzo IP) dal quale è partita la segnalazione anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.

Inoltre, il processo di segnalazione è crittografato e la piattaforma consente altresì di effettuare segnalazioni anonime. Il segnalante viene guidato nel caricamento della segnalazione e nell'allegazione di eventuali documenti in formato digitale (es. foto, file, screenshots, etc.).

Questo strumento permette altresì al segnalante di restare aggiornato in tempo reale sull'avanzamento della propria segnalazione che potrà seguire collegandosi nuovamente alla piattaforma con le credenziali che riceverà al termine del caricamento della segnalazione mediante un ID e password.

6.1.2 modalità cartacea

In alternativa alla modalità di cui al punto che precede, la segnalazione potrà essere trasmessa anche in busta chiusa da indirizzare a: Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, via Carlo Girola, 30 – 20162 Milano, indicando la dicitura "*busta riservata all'attenzione del Comitato di Iniziativa e Controllo 231 della Fondazione Don Carlo Gnocchi*".

Si raccomanda al segnalante di inserire nella busta chiusa contenente la segnalazione anche una ulteriore busta chiusa al cui interno potrà inserire – laddove non intenda rimanere del tutto anonimo - i propri dati identificativi unitamente a copia di un documento di riconoscimento. Diversamente, se vorrà mantenere l'anonimato è invitato a specificarlo espressamente.

La busta chiusa verrà raccolta inizialmente dall'addetto alla reception di Fondazione, il quale tempestivamente la consegnerà al Segretario dell'organismo preposto alla ricezione della segnalazione.

Le segnalazioni circostanziate (ovvero contenenti elementi concreti e fattuali verificabili) verranno prese in considerazione anche se il segnalante è anonimo.

6.2 Canale di segnalazione esterno

Come previsto dalla normativa di riferimento, al segnalante è consentito effettuare una segnalazione tramite i canali messi a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A questa modalità si può ricorrere se sussistono una delle seguenti condizioni:

- a) L'Ente non è soggetto all'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno o se quello messo a disposizione non è attivo o se attivo non è conforme alla normativa;
- b) Quando la segnalazione interna presentata non ha avuto seguito;
- c) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero abbia il fondato motivo di poter subire delle ritorsioni a seguito della presentazione;
- d) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente e palese per l'interesse pubblico.

IGF.SL.02 Rev.01 10/03/2025 Pag. 7/9	Servizio Legale	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS	
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI IN AZIENDA (WHISTLEBLOWING)			

7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

7.1 Presa in carico

Concluso l'iter di invio, il segnalante riceverà un avviso di ricevimento di avvenuta presa in carico della sua segnalazione (immediato nel caso di utilizzo della piattaforma digitale, entro 7 giorni dalla data di ricezione se utilizzata la modalità cartacea).

Contestualmente, il CIC riceverà un alert sul proprio indirizzo di posta elettronica e tramite la password di cui sarà dotato accederà al portale per visualizzare la segnalazione.

7.2 Istruttoria

Il Comitato di Iniziativa e Controllo svolgerà una preliminare analisi per verificare la fondatezza e la pertinenza della segnalazione.

Se la riterrà infondata, l'istruttoria si chiuderà senza seguito e della archiviazione verrà informato il segnalante. Diversamente, il Comitato effettuerà i dovuti approfondimenti anche con il coinvolgimento dei servizi aziendali interni ed eventualmente dell'autorità giudiziaria competente a seconda della tipologia di illecito segnalato, richiedendo al segnalante anche ulteriore documentazione a supporto.

In caso di segnalazioni che richiedano competenze specifiche o per tematiche particolarmente complesse, il Comitato potrà avvalersi – ai fini di un'analisi più approfondita - della consulenza di esperti esterni. Il ricorso a consulenti esterni sarà valutato caso per caso, in base alla natura della segnalazione e alle competenze necessarie e il segnalante sarà informato dell'eventuale coinvolgimento di consulenti esterni.

7.3 Tempistiche

Il Comitato di Iniziativa e Controllo fornirà riscontro alla segnalazione entro tre mesi decorrenti dalla data di ricevimento della segnalazione o dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, qualora non presente l'avviso.

7.4 Riscontro al segnalante

Il segnalante riceverà una comunicazione di riscontro al termine delle attività condotte dal Comitato di Iniziativa e Controllo, nonché in caso di eventuale archiviazione della segnalazione.

7.5 Chiusura

Delle attività condotte, il Comitato di Iniziativa e Controllo redigerà un verbale.

7.6 Rapporto periodico

Il Comitato di Iniziativa e Controllo darà atto di eventuali segnalazioni pervenute nella propria relazione annuale presentata al Consiglio di Amministrazione di Fondazione, fermo restando che eventuali gravità saranno comunicate tempestivamente.

8. GARANZIE

8.1 Per il segnalante e per i soggetti ad esso assimilati

IGF.SL.02 Rev.01 10/03/2025 Pag. 8/9	Servizio Legale	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI IN AZIENDA (WHISTLEBLOWING)		



Ai sensi del D.Lgs. n. 23/2024, la Fondazione garantisce tutele specifiche al soggetto che effettua la segnalazione e ai soggetti a quest'ultimo assimilati (lettera I definizioni; art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 23/2024).

In particolare:

- È fatto espresso divieto di adottare, nei confronti del Segnalante o dei soggetti assimilati, qualsiasi atto o misura ritorsiva, discriminatoria o punitiva per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
- Non possono essere disposte modifiche peggiorative delle mansioni, trasferimenti ingiustificati, licenziamenti, o altre misure che ledano la posizione contrattuale o professionale del Segnalante, se tali misure sono adottate a causa dalla segnalazione effettuata.
- Qualora il Segnalante sia sottoposto a procedimento disciplinare, la Fondazione valuta con particolare cautela l'esistenza di un nesso tra la segnalazione e le eventuali contestazioni, al fine di escludere ogni forma di ritorsione.
- L'Ente si impegna a fornire al Segnalante (o ai soggetti assimilati) informazioni chiare e aggiornate sulle misure di tutela previste dalla normativa in vigore e sulle modalità di ricorso alle autorità competenti in caso di violazioni dei diritti riconosciuti.

8.2 Per il segnalato

Il Segnalato è tutelato, in virtù del principio di presunzione di innocenza e del diritto alla difesa, come stabilito dal D.Lgs. n. 23/2024. In particolare:

- L'identità del Segnalato non viene divulgata a soggetti non autorizzati, fatte salve le disposizioni normative o l'eventuale necessità di riferirne alle autorità competenti.
- Il trattamento della segnalazione deve avvenire con modalità che evitino pregiudizi di natura reputazionale. L'accertamento dei fatti segnalati avviene in un contesto di imparzialità e nel rispetto del contraddittorio.
- Il Segnalato ha facoltà di fornire chiarimenti e documentazione a propria difesa. Se, a seguito delle verifiche, la segnalazione risulta infondata, l'Ente adotta le misure necessarie a tutela della reputazione del Segnalato.

8.3 Trattamento dei dati personali e riservatezza

Nel trattamento dei dati personali relativi al Segnalante, ai soggetti assimilati, al Segnalato e a eventuali terzi coinvolti, l'Ente agisce in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n. 23/2024, ponendo particolare attenzione alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'accesso ai dati personali raccolti in fase di segnalazione è limitato ai membri del CIC per la gestione delle segnalazioni.

Inoltre, i dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario alle verifiche e all'eventuale completamento degli accertamenti, in conformità ai termini previsti dalla Legge. Successivamente vengono cancellati o resi anonimi.

IGF.SL.02 Rev.01 10/03/2025 Pag. 9/9	Servizio Legale	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS	
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI IN AZIENDA (WHISTLEBLOWING)			

8.4 L'anonimato

Sebbene sia preferibile una segnalazione nominativa per consentire un più agevole approfondimento e un'adeguata tutela del Segnalante, qualora quest'ultimo voglia rimanere anonimo vale quanto di seguito esposto.

Tutelle estese alle segnalazioni anonime:

Qualora l'identità del Segnalante venga successivamente rivelata o sia comunque accertabile, trovano applicazione tutte le tutelle previste dalla normativa di riferimento e dal presente documento.

Gestione delle segnalazioni anonime:

Verrà valutata la credibilità e la gravità dei fatti esposti in forma anonima con la medesima diligenza riservata alle segnalazioni nominative, adottando le opportune verifiche interne.

9. SANZIONI

La normativa di riferimento prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela in favore del segnalante e sanzioni nei confronti del segnalante nel caso di segnalazioni effettuate con dolo, colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, il segnalato e/o le altre persone coinvolte.

10. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura è pubblicata sul sito web della Fondazione. Il suo contenuto verrà aggiornato ogni qualvolta sarà ritenuto necessario o a fronte di eventuali novità legislative in materia.